

L.R. VALLE D'AOSTA 13 maggio 1993, n. 33 ⁽¹⁾.

Norme in materia di turismo equestre.

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 25 maggio 1993, n. 23.

Art. 1
Finalità.

1. [In attuazione dell'*articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217* "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", l'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre è disciplinato dalle disposizioni contenute nella presente legge] ⁽²⁾.

2. Allo scopo di arricchire la tipologia dell'offerta turistica regionale e di assicurare un armonioso sviluppo alla pratica del turismo equestre, da attuarsi secondo criteri di salvaguardia della sicurezza dei cavalieri e della salute dei cavalli, la Regione autonoma Valle d'Aosta promuove altresì, mediante appositi finanziamenti, lo sviluppo dei centri regionali di turismo equestre, intesi come strutture destinate alla pratica delle attività equestri di base.

(2) Comma abrogato dall'*art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.*

Capo I - Esercizio dell'attività di accompagnatore di turismo equestre

Art. 2

Definizione dell'attività di accompagnatore di turismo equestre.

[1. È accompagnatore di turismo equestre chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando alla clientela assistenza tecnica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

2. L'accompagnatore di turismo equestre può accompagnare gruppi di cavalieri in numero commisurato alla difficoltà del percorso e alle capacità dei cavalieri

medesimi; il numero delle persone accompagnabili non può comunque superare le sette unità.

3. L'accompagnatore di turismo equestre è tenuto a condurre i propri clienti adottando ogni precauzione atta a garantire l'incolumità degli stessi e di eventuali terzi, nonché ogni misura che assicuri la salvaguardia ambientale e il rispetto dei luoghi di transito] ⁽³⁾.

(3) Articolo abrogato dall'*art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1*.

Art. 3

Autorizzazione all'esercizio della professione.

[1. L'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre è subordinato al possesso di autorizzazione.

2. Per i residenti in Valle d'Aosta l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente.

3. Per i non residenti in Valle d'Aosta, che intendono esercitare stabilmente la professione sul territorio regionale, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel quale essi stabiliscono il loro domicilio.

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; ai cittadini extracomunitari si applica la normativa statale derivante dagli obblighi internazionali;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli articoli 11, comma 1, e 123, comma 2, del *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni;

c) idoneità fisica all'esercizio della professione per la quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione, certificata dal medico di sanità pubblica del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta;

d) abilitazione di cui all'art. 8 o riconoscimento di cui all'art. 10-bis.

5. Sull'autorizzazione di cui al comma 1 debbono essere specificati i seguenti dati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché Comune di residenza dell'interessato;

b) estremi dell'attestato con cui è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione;

c) professione per la quale l'idoneità è stata accertata.

6. L'autorizzazione ha validità di un anno e viene rinnovata previo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 10, comma 2.

7. Per i cittadini stranieri il possesso dei requisiti di cui al comma 4, lettere a), b) e c), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti dei paesi di origine o di provenienza redatti in lingua francese o italiana, oppure accompagnate da una traduzione a norma dell'art. 10-bis, comma 4] ⁽⁴⁾.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.R. 7 marzo 1997, n. 6 poi abrogato dall'art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

Art. 4

Esercizio saltuario della professione.

[1. L'esercizio saltuario della professione da parte di accompagnatori di turismo o di professionisti aventi qualifiche corrispondenti, provenienti con i loro clienti da altre Regioni o dall'estero, non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 3, purché si tratti di persone autorizzate ai sensi di legge dello Stato italiano, di altre Regioni o Province autonome italiane o dello Stato estero di provenienza]

⁽⁵⁾.

(5) Articolo abrogato dall'art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1.

Art. 5

Esame di abilitazione all'esercizio della professione.

[1. Il rilascio dell'attestato di cui all'art. 3, comma 4, lettera d), è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame teoriche e pratiche, ai fini dell'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente.

2. Le prove di esame di cui al comma 1 sono espletate, almeno ogni tre anni, in unica sessione indetta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 fissa inoltre la data di scadenza per la presentazione delle domande e, sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, la composizione della commissione d'esame, i termini, le modalità di effettuazione delle prove di esame e l'eventuale specificazione dei contenuti delle materie di cui all'art. 7-bis.

4. Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti per i membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione del personale regionale.

5. Entro centottanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, stabilito ai sensi del comma 3, deve essere data comunicazione dei risultati degli esami mediante affissione di apposito elenco presso la sede di svolgimento degli esami o della struttura regionale competente in materia di turismo.

6. Qualora venga organizzato un corso di formazione propedeutico all'esame, con il provvedimento di cui al comma 2 sono individuate le modalità per l'organizzazione del corso stesso, nonché delle relative prove di ammissione. In tale eventualità il termine di cui al comma 5 si intende prorogato per un periodo pari alla durata del corso stesso] ⁽⁶⁾.

(6) Articolo così sostituito dall'[art. 2, L.R. 7 marzo 1997, n. 6](#) poi abrogato dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

Art. 6

Requisiti d'ammissione all'esame.

[1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; ai cittadini extracomunitari si applica la normativa statale derivante dagli obblighi internazionali;

b) maggiore età;

c) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o titolo equipollente conseguito all'estero e legalmente riconosciuto dalla competente autorità italiana;

d) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dal medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all'esame] ⁽⁷⁾.

(7) Articolo così sostituito dall'[art. 3, L.R. 7 marzo 1997, n. 6](#) poi abrogato dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

Art. 7

Presentazione delle domande.

[1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre deve essere presentata entro la data indicata sul provvedimento di cui all'art. 5, commi 2 e 3, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

2. Nella domanda il candidato dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c), ed esibisce il certificato medico di cui all'art. 6, comma 1, lett. d). In caso di superamento con esito positivo delle prove d'esame, il candidato esibisce la certificazione originale o in copia autenticata del titolo di studio.

3. Il candidato allega alla domanda di ammissione una ricevuta attestante l'avvenuto versamento della quota d'iscrizione di lire 200.000 a titolo di concorso alle spese di organizzazione ed espletamento dell'esame.

4. Le quote d'iscrizione di cui al comma 3 sono introitate nel capitolo 9700 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996-1998 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

5. All'adeguamento della quota d'iscrizione di cui al comma 3 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione] ⁽⁸⁾.

(8) Articolo così sostituito dall'[art. 4, L.R. 7 marzo 1997, n. 6](#) poi abrogato dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

Art. 7-bis

Esame per il rilascio dell'attestato di abilitazione.

[1. Le prove d'esame si articolano in una prova pratica e una teorica orale:

a) prova pratica:

- 1) cura e governo del cavallo;
- 2) equitazione;
- 3) pratica di viaggi a cavallo;

b) prova teorica orale:

- 1) topografia-orientamento;

- 2) ippologia e giusto impiego del cavallo;
- 3) alimentazione del cavallo e abbeverata;
- 4) sistemazione dei cavalli in posta;
- 5) regole di viaggio;
- 6) nozioni di pronto soccorso per cavalieri e cavalli;
- 7) nozioni sulla gestione di un centro di turismo equestre;
- 8) ordinamento della professione di turismo equestre;
- 9) geografia della Valle d'Aosta e sue principali risorse e attrattive turistiche;
- 10) lingua francese e, nel caso di cittadini provenienti da altri Stati, lingua italiana.

2. La valutazione di ciascuna prova è espressa con giudizio di idoneità o non idoneità.

3. I candidati che non hanno conseguito il giudizio di idoneità nella prova pratica non sono ammessi a sostenere la prova teorica orale] ⁽⁹⁾.

(9) Articolo aggiunto dall'*art. 5, L.R. 7 marzo 1997, n. 6* poi abrogato dall'*art. 18, comma 1, lettera c), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1*.

Art. 8

Attestato di abilitazione.

[1. Sono abilitati all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle due prove d'esame.

2. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento d'esame, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre.

3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 3, con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l'accertamento delle conoscenze e delle capacità tecniche.

4. L'attestato di abilitazione viene rilasciato all'interessato entro quaranta giorni dalla data di conclusione delle prove d'esame] ⁽¹⁰⁾.

(10) Articolo così sostituito dall'[art. 6, L.R. 7 marzo 1997, n. 6](#) poi abrogato dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

Art. 9

Elenco regionale degli accompagnatori di turismo equestre.

[1. Gli accompagnatori di turismo equestre sono iscritti in apposito elenco istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

2. I comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali tutti i provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle autorizzazioni, entro trenta giorni dalla loro adozione] ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo abrogato dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

Art. 10

Documento di riconoscimento.

[1. Il Sindaco, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, consegna al richiedente un documento di riconoscimento, su modelli predisposti dall'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte del Comune stesso.

2. In sede di vidimazione annuale il Comune accerta il possesso dei requisiti di cui all'[art. 3, comma 4, lett. a\), b\) e c\)](#). Deve inoltre verificare l'avvenuta frequenza, da parte del richiedente e nel corso dell'ultimo triennio, di un corso di aggiornamento all'uopo organizzato dalla struttura regionale competente in materia di turismo ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾.

(12) Comma così sostituito dall'[art. 7, L.R. 7 marzo 1997, n. 6](#).

(13) Articolo abrogato dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

Art. 10-bis

Riconoscimento di titoli e qualifiche.

[1. In attuazione della [direttiva 92/51/CEE](#) del Consiglio, del 18 giugno 1992, i cittadini comunitari in possesso di titoli e qualifiche professionali di accompagnatore di turismo equestre rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare stabilmente la professione in Valle d'Aosta

sono sottoposti al previo riconoscimento delle qualifiche in loro possesso secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Sono ammessi al riconoscimento i titoli rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea in seguito a una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente ritenute essenziali, per l'esercizio della professione stessa, da un'autorità designata in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro. La documentazione prodotta dal richiedente deve attestare l'esperienza professionale acquisita, la durata della stessa, le prove d'esame sostenute per il rilascio della qualifica e ogni altro elemento che il richiedente ritiene utile fornire per il riconoscimento della propria qualifica professionale.

3. Se il richiedente proviene da uno Stato membro dell'Unione europea in cui l'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre non è subordinato a rilascio di specifici titoli di formazione professionale, è necessario che il richiedente sia in possesso della licenza di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), nonché di qualifiche, attitudini e conoscenze che offrano garanzie equivalenti a quelle richieste dalla presente legge regionale, comprovate da idonea certificazione o documentazione rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea.

4. Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate alla struttura regionale competente in materia di turismo. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua francese o italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

5. Ai fini della verifica delle conoscenze delle materie teoriche previste dall'art. 7-bis, comma 1, lett. b), n. 9 e 10, gli accompagnatori di turismo equestre in possesso di un attestato di abilitazione rilasciato da altre Regioni, che intendono esercitare stabilmente la professione in Valle d'Aosta, inoltrano le domande di riconoscimento alla struttura regionale competente in materia di turismo accompagnate da idonea documentazione dalla quale risulti il contenuto e le tipologie degli esami sostenuti per il rilascio dell'attestato stesso.

6. Le domande di riconoscimento sono sottoposte all'esame di un'apposita commissione tecnica che decide, entro tre mesi dalla presentazione delle stesse, circa l'equipollenza o meno dei titoli e delle qualifiche. Qualora la formazione ricevuta dal richiedente e risultante dalla documentazione esibita verta su materie teoriche o pratiche sostanzialmente diverse da quelle contemplate nell'art. 7-bis, la commissione dispone che il richiedente compia un tirocinio di adattamento oppure una prova attitudinale consistente in prove d'esame integrative. La commissione stabilisce la durata del tirocinio di adattamento, che non deve superare un anno, le modalità di svolgimento dello stesso e della sua valutazione, nonché la tipologia delle prove d'esame integrative e le modalità per l'espletamento delle stesse. La commissione è composta come segue:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, o suo delegato, che la presiede;

b) il Sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta, o suo delegato;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia legale, o suo delegato.

7. La struttura regionale competente in materia di turismo, entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione della commissione, dà comunicazione della stessa al richiedente, il quale può scegliere tra l'essere sottoposto al tirocinio di adattamento oppure alla prova attitudinale.

8. Nel caso in cui sia necessario un periodo di tirocinio o il superamento di prove d'esame integrative, la commissione adotta una decisione finale entro un mese dalla conclusione di detto periodo o dall'espletamento delle prove stesse.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alla [dir. 92/51/CEE](#) ⁽¹⁴⁾ ⁽¹⁵⁾.

(14) Comma così sostituito dall'[art. 7, L.R. 7 marzo 1997, n. 6](#).

(15) Articolo abrogato dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

Art. 11

Disposizioni transitorie.

[1. I soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, della qualifica di "Operatore di turismo equestre", o di qualifica superiore, riconosciuta dall'ANTE, debbono sostenere, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, un colloquio sulle materie e secondo le modalità previste da apposito decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.

2. Ai fini dell'ammissione al colloquio di cui al comma 1, gli interessati debbono presentare specifica istanza all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge] ⁽¹⁶⁾.

(16) Articolo abrogato dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

Capo II - Interventi per lo sviluppo del turismo equestre

Art. 12

Centri regionali di turismo equestre.

1. È riconosciuta la denominazione di "Centro regionale di turismo equestre" ai complessi ippici destinati alla pratica dell'attività di turismo equestre in possesso dei requisiti indicati nell'allegato A.

2. Il riconoscimento di cui al comma uno è concesso con decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui allo stesso comma.

3. La perdita di uno dei requisiti comporta la revoca del riconoscimento, disposta con decreto motivato dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.

4. I centri regionali di turismo equestre non provvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione sono equiparati ai fabbricati agricoli ai fini urbanistico-edilizi ⁽¹⁷⁾.

4 bis. I centri regionali di turismo equestre dotati di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione sono ubicati in zone appositamente individuate e destinate a servizi dagli strumenti urbanistici comunali ⁽¹⁸⁾.

(17) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 7 marzo 1997, n. 6*.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 2, L.R. 7 marzo 1997, n. 6*.

Art. 13

Finanziamenti per infrastrutture.

1. La Regione incentiva lo sviluppo dei centri di turismo equestre di cui all'articolo 12 concedendo a ditte individuali e società, anche cooperative, con sede operativa nel territorio regionale, mutui a tasso agevolato, di durata quindicennale, a carico di apposito fondo di rotazione, destinati ⁽¹⁹⁾:

a) alla realizzazione di nuove strutture aventi le caratteristiche di cui all'allegato A;

b) all'adeguamento tecnico-funzionale alle caratteristiche di cui all'allegato A o all'ampliamento di centri di turismo equestre esistenti;

c) alla ristrutturazione di immobili esistenti da destinare a centri di turismo equestre.

2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono erogati in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente, e sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione delle strutture destinate all'attività dei cavalli del centro, per una dotazione fino a venticinque unità, oltre alle eventuali scuderizzazioni fino ad un massimo del 50 per cento della dotazione i cavalli del medesimo centro ⁽²⁰⁾.

3. Sono ammissibili a finanziamento le spese per:

a) la realizzazione delle strutture e degli impianti nonché l'attrezzamento delle aree destinati alla dimora, al sostentamento e all'attività dei cavalli;

b) la realizzazione dei locali adibiti a sala attesa, spogliatoi e servizi sanitari ad uso della clientela;

c) la realizzazione del locale e del servizio sanitario ad uso della gestione amministrativa del centro;

d) la realizzazione del locale e del servizio sanitario ad uso del personale addetto al centro, con superficie netta complessiva non superiore a metri quadrati trentasei;

e) la realizzazione degli impianti tecnologici strettamente necessari al funzionamento del centro;

f) la realizzazione dei parcheggi correlati alle dimensioni del centro;

g) la realizzazione delle sistemazioni ambientali esterne, quali aree verdi, piante, siepi;

h) l'acquisto delle aree necessarie alla realizzazione del centro nella misura massima di metri quadrati duecento per cavallo in dotazione per i centri destinati a non più di quindici cavalli, e di metri quadrati centocinquanta per ogni ulteriore cavallo in dotazione;

i) la realizzazione di un numero massimo di camere pari a 6, per complessivi 12 posti letto, da adibire a struttura ricettiva ad uso della clientela; le camere devono disporre dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di affittacamere.

4. I finanziamenti di cui al comma uno sono erogati nella seguente misura:

a) fino ad un massimo del 70 per cento delle spese ritenute ammissibili per investimenti fino ad un limite di lire cinquecento milioni ⁽²¹⁾;

b) fino ad un massimo del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili per investimenti eccedenti cinquecento milioni ⁽²²⁾.

5. Il tasso fisso annuo applicato ai mutui è pari al 25 per cento del tasso di riferimento per operazioni di credito nel settore edilizio approvato con decreto del Ministro del tesoro, in vigore al primo gennaio precedente la data di stipulazione del relativo contratto; nel caso di frazioni di punto il tasso è arrotondato al punto o al mezzo punto inferiore ⁽²³⁾.

6. Il periodo compreso fra la data di stipulazione del contratto provvisorio e quella del contratto definitivo, fino ad un massimo di mesi trenta, è considerato periodo di preammortamento e il beneficiario è tenuto al solo pagamento degli interessi sul capitale corrisposto e per l'intervallo temporale di effettivo utilizzo,

valutati allo stesso tasso di cui al comma cinque; per preammortamento di durata superiore a mesi trenta, i beneficiari sono tenuti alla corresponsione degli interessi valutati al tasso di riferimento per operazioni di credito nel settore edilizio approvato con decreto del Ministro del tesoro, in vigore al primo gennaio precedente la data di stipulazione del relativo contratto.

7. Le rate di restituzione del mutuo hanno scadenza annuale e sono posticipate.

8. La Giunta regionale determina annualmente, con propria deliberazione, il tasso di interesse da applicare ai mutui, secondo le modalità di cui al comma cinque.

(19) Alinea così modificato dall'[art. 33, comma 1, L.R. 26 maggio 2009, n. 12](#).

(20) Comma così modificato dall'[art. 33, comma 2, L.R. 26 maggio 2009, n. 12](#).

(21) Il limite massimo del contributo è stato rideterminato in euro 260.000, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'[allegato B alla L.R. 11 dicembre 2001, n. 38](#).

(22) Il limite massimo del contributo è stato rideterminato in euro 260.000, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall'[allegato B alla L.R. 11 dicembre 2001, n. 38](#).

(23) Comma così modificato dapprima dall'[art. 17, comma 1, L.R. 3 agosto 2015, n. 16](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 28, comma 1, della medesima legge](#)) e poi dall'[art. 7, comma 2, lettera a\), L.R. 14 novembre 2016, n. 19](#), a decorrere dal 24 agosto 2016. Vedi, anche, quanto previsto dal comma 4 del suddetto [art. 17, L.R. n. 16/2015](#).

Art. 14

Istituzione del fondo di rotazione.

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la "Finaosta S.p.A." la convenzione per la costituzione e la gestione di apposito fondo di rotazione per la concessione, su proposta della Regione e per gli scopi di cui alla presente legge, di mutui a tasso agevolato alle condizioni previste dall'articolo 13.

2. La convenzione di cui al comma uno dovrà regolamentare le modalità di gestione e i relativi oneri, le modalità di rendicontazione, anche in relazione alle norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione, e le incombenze della Regione e della "Finaosta S.p.A." nell'eventualità in cui si rendano necessarie azioni per il recupero di finanziamenti erogati.

Art. 15

Finanziamenti agli enti locali.

1. Le Comunità montane, i comuni e loro Consorzi, beneficiano degli interventi finanziari per la realizzazione dei centri di turismo equestre, come definiti all'articolo 12, limiti e con le procedure di cui alla [legge regionale 7 agosto 1986, n. 45](#), recante "Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive".

Art. 16

Modalità di presentazione e istruttoria delle domande.

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 13, i soggetti interessati debbono presentare specifica domanda in carta legale al Servizio infrastrutture ricreativo-sportive dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata da:

a) progetto definitivo (municipale) dell'opera;

b) preventivo di spesa dettagliato per voci;

c) relazione tecnica, con riferimento anche alle potenzialità di sviluppo dell'attività in relazione con lo sviluppo turistico della zona in cui si intende realizzare l'intervento e con la relativa stima delle utenze;

d) piano finanziario per gli oneri di costruzione e per i previsti oneri di gestione;

e) dichiarazione del Comune territorialmente interessato, attestante la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e le modalità di rilascio dell'eventuale concessione edilizia.

2. Il Servizio infrastrutture ricreativo - sportive verifica l'ammissibilità formale della domanda delle voci di spesa e provvede all'acquisizione del parere del Comune territorialmente interessato dalla realizzazione dell'opera.

3. Il Comune esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, scaduto il quale il parere stesso s'intende acquisito in senso favorevole.

4. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Servizio infrastrutture ricreativo-sportive provvede alla predisposizione di una proposta motivata alla Giunta regionale in merito all'ammissibilità del finanziamento richiesto.

Art. 17

Concessione dei finanziamenti.

1. Le decisioni in merito alla concessione dei contributi di cui alla presente legge sono assunte dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 18

Controlli e erogazione dei finanziamenti.

1. Il Servizio infrastrutture ricreativo - sportive dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, provvede a controllo tecnico delle opere e della regolare destinazione dei fondi, promuovendo la liquidazione, anche in acconto sul finanziamento totale dell'opera, di somme proporzionate al valore dei lavori eseguiti.
2. L'erogazione dei finanziamenti è comunque subordinata all'accertamento dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia.

Art. 19

Vincolo di destinazione.

1. Le opere realizzate con il concorso finanziario di cui alla presente legge debbono essere aperte al pubblico entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e sono vincolate per i successivi quindici anni alla destinazione d'uso per la quale la Regione ha concesso i finanziamenti.
2. Fatti salvi i vincoli di tipo urbanistico, il mancato rispetto del vincolo di destinazione pone a carico del soggetto beneficiario il rimborso anticipato e immediato del mutuo, nonché il versamento, a titolo di penale, di una somma pari al 50 per cento del debito residuo.

Art. 20

Gestione dei centri regionali di turismo equestre.

1. Per la gestione dei centri riconosciuti a norma dell'articolo 12, comma 2, è richiesto il possesso dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 8; qualora il centro disponga delle strutture ricettive di cui alla lettera i) dell'articolo 13, per il relativo utilizzo è altresì necessario il possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di affittacamere.
2. I gestori dei centri sono tenuti, entro il 31 dicembre di ogni anno, a comunicare all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, le tariffe relative ai servizi offerti dalla clientela da applicarsi nell'anno successivo; presso il centro delle tariffe debbono essere esposte in modo visibile alla clientela.

Capo III - Disposizioni comuni e finanziarie

Art. 21

Vigilanza e controlli.

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sull'esercizio dell'attività professionale degli accompagnatori di turismo equestre, nonché sulla gestione dei centri regionali di turismo equestre sono esercitati dall'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, dai comuni e dal Corpo forestale valdostano.

Art. 22 *Sanzioni.*

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) [da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 a chiunque esercita, anche occasionalmente, attività di accompagnatore di turismo equestre senza possedere l'autorizzazione di cui all'art. 3; in caso di recidiva nel corso di un periodo di due anni il limite minimo e quello massimo sono raddoppiati] ⁽²⁴⁾;

b) [da lire 700.000 a lire 2.100.000 agli accompagnatori di turismo equestre che si rendono colpevoli di trasgressione alle norme di cui all'art. 2; ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso nelle violazioni di cui alla presente lettera per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione accessoria, disposta dal Sindaco, della sospensione dell'autorizzazione da due a sei mesi] ⁽²⁵⁾;

c) [da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 a coloro che, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, si avvalgono di accompagnatori di turismo equestre sprovvisti dell'autorizzazione di cui all'art. 3; qualora i medesimi soggetti, in un periodo di due anni, siano incorsi in una delle violazioni di cui alla presente lettera almeno due volte, all'ulteriore violazione la sanzione è raddoppiata] ⁽²⁶⁾;

d) da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazioni alle norme di cui all'art. 20;

e) da lire 80.000 a lire 240.000 per ogni altra violazione alle norme della presente legge.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale). Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono introitate nel capitolo 7700 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci ⁽²⁷⁾.

(24) Lettera abrogata dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

(25) Lettera abrogata dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

(26) Lettera abrogata dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

(27) Articolo così sostituito dall'[art. 10, L.R. 7 marzo 1997, n. 6](#); successivamente le lettere a), b) e c) del comma 1 sono state abrogate dall'[art. 18, comma 1, lettera c\), L.R. 21 gennaio 2003, n. 1](#).

Art. 23

Disposizioni finanziarie.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste ed autorizzate per l'anno 1993 in lire 500 milioni e, a decorrere dal 1994, in annue lire 1.000 milioni, graveranno sul capitolo di nuova istituzione indicato all'articolo 24, e sul corrispondente capitolo dei futuri bilanci.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) per il 1993 mediante utilizzo per lire 500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della Regione per l'anno 1993, concernente: Turismo equestre (Interventi settoriali - Turismo - punto D. 6.5.5.);

b) per gli anni 1994-1995 mediante utilizzo, per annue lire 1.000 milioni, delle risorse disponibili iscritte al cap. 69020 del bilancio pluriennale 1993-1995.

3. A decorrere dall'anno 1994, alla eventuale rideterminazione delle spese previste per l'applicazione della presente legge si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'[articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90](#) "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".

4. Le spese di cui all'articolo 5, comma 4 sono imputate al capitolo 64860 ("Spese per incarichi di consulenza in materia turistica") del bilancio della Regione per l'anno 1993, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Art. 24

Variazioni di bilancio.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

parte spesa

a) in diminuzione:

cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 500.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.12

codificazione 2.1.2.6.4.3.10.24.09

cap. 64815 (di nuova istituzione)

"Spese per il finanziamento del fondo regionale di rotazione per i centri di turismo equestre.

Legge regionale 13 maggio 1993, n. 33" lire 500.000.000.

Art. 25

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

Requisiti tecnici dei centri regionali di turismo equestre

Articoli 12 e 13

1. Strutture e aree per la dimora, il sostentamento e l'attività dei cavalli:

a) ricoveri per la dimora da un minimo di otto cavalli, realizzati in box di dimensioni adeguate ai tipi di cavalli che si prevede di ospitare (dimensioni minime m. 2.50 x 2.50, dimensioni massime m. 4.00 x 4.00), ed eventuali poste destinate alla scuderizzazione in numero non superiore a quanto previsto dal comma due dell'articolo 13;

b) altezza dei locali di ricovero m. 3.00, o inferiore, ma con un minimo di m. 2.50, e alla sola condizione che l'altezza media non sia inferiore a m. 3.00;

c) illuminazione e aerazione diretta dei singoli ricoveri tramite superfici finestrate di dimensioni almeno pari a 1/10 della superficie in pianta del locale, con un minimo di metri quadrati 0.80, poste ad altezza non inferiore a m. 2.20 dal pavimento interno, oppure dotate di apposite protezioni atte ad evitare infortuni dei cavalli, munite di serramento con apertura a vasistas;

d) aerazione naturale ottenuta mediante camini con superfici complessive minime di metri quadrati 0.10 per cavallo, opportunamente distribuite nel locale, oppure aerazione forzata ottenuta mediante estrattori a soffitto, che assicurino un ricambio di almeno 60 metri cubi/ora per cavallo;

e) murature e pavimentazioni controterra dei locali destinati a ricovero dei cavalli, in presenza di terreni umidi e non drenanti, isolate con cavedi o con vespai aerati;

f) corsie direttamente aerate all'esterno di larghezza non inferiore a m. 2.00 e altezza almeno pari all'altezza delle scuderie;

g) locale selleria di dimensioni proporzionate al numero di cavalli in dotazione, con superficie minima di metri quadrati 12.00;

h) locale doccia e mascalcia, o locali separati per centri con oltre 15 cavalli;

i) locale per il rimessaggio della attrezzatura e dei macchinari, o locali separati per i centri con oltre 15 cavalli;

l) concimaia;

m) fienile;

n) maneggio di almeno metri quadrati 600 circoscrivibile ad un'area circolare di diametro non minore di m. 20 completamente priva di ostacoli.

2. Locali e spazi destinati ai clienti e alla gestione.

Oltre a quanto precisato nei successivi punti, il centro deve altresì poter assicurare l'ospitalità del cliente in adeguate condizioni di comfort (in locale riscaldato durante la stagione fredda e dotato di posti a sedere) e la gestione amministrativa del centro nell'ambito di un locale arredato e organizzato decorosamente:

a) locali spogliatoio e armadietti, separati per sesso, di dimensioni pari a 1,0-1,2 metri quadrati per utente, con superficie minima comunque non inferiore a metri quadrati 10,00, aerati e illuminati direttamente, in collegamento con servizi igienico-sanitari;

b) servizi igienico-sanitari separati per sesso, entrambi dotati di due WC, due lavabi, e una doccia ogni 10 utenti o frazione;

c) locali ed impianti tecnologici strettamente necessari al funzionamento del centro;

d) spazi per la sosta degli autoveicoli in misura pari a un parcheggio ogni 3 utenti;

e) sistemazioni esterne atte a consentire un corretto inserimento ambientale del centro (aree verdi, alberature, siepi, ecc.).

Convenzionalmente, ai fini del computo delle superfici e delle dotazioni di cui ai precedenti punti, gli utenti sono quantificati al massimo nel doppio del numero di cavalli in dotazione del centro.